

Vi sono ora parecchi articoli aggiuntivi. Il primo è dell'onorevole Carboni:

« Agl'impiegati dei comuni e degli enti locali in servizio nei comuni danneggiati indicati negli elenchi di cui all'articolo 1º del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e all'articolo 1º del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono applicate le disposizioni concernenti le indennità di disagiata residenza contenute nel testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 ».

L'onorevole Carboni ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI. Lo svolgimento di questo articolo aggiuntivo è stato da me fatto nel precedente discorso. Ora, in replica all'osservazione dell'onorevole ministro, intendo ricordare che nella legislazione del terremoto calabro-siculo del 1908, la questione fu risolta, accogliendosi il principio delle indennità che furono conferite ai segretari comunali ed agli impiegati degli enti locali. Desidererei che si facesse altrettanto anche in questo caso. E siccome il ministro ha già dichiarato che provvederà, ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Zegretti, Veroni e Carboni:

« Ai danneggiati dal terremoto nei comuni non compresi in alcuno degli elenchi saranno estese le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 ».

L'onorevole Zegretti ha facoltà di svolgerlo.

ZEGRETTI. Dopo gli affidamenti espliciti dell'onorevole ministro e del relatore, quest'articolo aggiuntivo non ha ragione di esser mantenuto. E non mi resta che prendere atto delle disposizioni del Governo di considerare per le adeguate provvidenze di soccorso ogni danno prodotto dal terremoto, anche in quei paesi e territori che non saranno inclusi in alcun elenco.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Simoncelli:

« Ai Consigli accademici delle Università è data facoltà di esonerare, per l'anno 1914-15, dal pagamento di tutte le tasse indicate all'articolo 44 del regolamento generale universitario gli studenti che provino, con documenti, di appartenere a famiglie del circondario di Avezzano e di Sora

danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915; e ciò indipendentemente dalle condizioni richieste dal regolamento succitato, salvo il caso di pena disciplinare, di cui alla prima parte dell'articolo 57 del regolamento stesso.

« Analoga facoltà è conferita alle autorità scolastiche alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse di ammissione, immatricolazione, iscrizione, licenza e diploma a favore degli alunni delle scuole medie, le cui famiglie si trovino nella condizione prevista dal comma precedente ».

L'onorevole Simoncelli ha facoltà di svolgerlo.

SIMONCELLI. Dopo le benevoli dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro questo mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Viene da ultimo l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Mosca Tommaso, Cimorelli, Valenzani, Venzi, Manna, Pietravalle, Camerini, Simoncelli, Mendaja, Storoni, Carboni, Sipari:

« I comuni compresi negli elenchi numeri 1 e 2, qualunque sia il numero dei loro abitanti, possono fare un piano regolatore e di ampliamento dei rispettivi abitati.

« Contro i decreti Reali che approvano tali piani, o le loro modificazioni, non è ammesso alcun reclamo.

« Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento, o con altri successivi, può essere concessa ai comuni la facoltà di estendere l'espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto ad essi di rivendere le aree per tal modo acquistate.

« Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento debbono essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati. Il pagamento delle indennità dev'essere fatto o immediatamente, o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento, decorrente dal giorno dell'espropriazione.

« Le indennità di espropriazione sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e stimando i beni espropriati in base al valore che essi avevano al 13 gennaio 1915 ed allo stato in cui si trovano al momento dell'espropriazione, salve sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della detta legge.